

## INDICE

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO.....	3
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO .....	4
ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE .....	4
ARTICOLO 4 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO - RESPONSABILE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO .....	6
ARTICOLO 5 - DURATA.....	6
ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO, CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI.....	7
ARTICOLO 7 - PENALI .....	8
ARTICOLO 8- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	10
ARTICOLO 9 - RECESSO .....	11
ARTICOLO 10 - REVISIONE PREZZI .....	12
ARTICOLO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....	12
ARTICOLO 11 - CAUZIONE DEFINITIVA .....	13
ARTICOLO 12 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	14
ARTICOLO 13 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI .....	16
ARTICOLO 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	17
ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	18
ARTICOLO 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO .....	18
ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI.....	19
ARTICOLO 20 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.....	19



ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE .....	19
ARTICOLO 22 - DOCUMENTI.....	19
ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI.....	20





## SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

TRA

ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* ing. Francesco Mascolo, nato a Crispano (NA) \_\_\_\_\_ - Codice Fiscale e Partita Iva \_\_\_\_\_ - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante" / "ASIA")

E

\_\_\_\_\_ - (di seguito denominato "Appaltatore")

Congiuntamente definite "Parti".

### PREMESSO

- 1) che con bando pubblicato il \_\_\_\_\_, ASIA Napoli S.p.A. ha indetto una gara di appalto avente ad oggetto il servizio di assistenza degli pneumatici degli automezzi appartenenti al parco veicolare aziendale;
- 2) che entro il termine di scadenza fissato nel bando di gara sono pervenuti n. \_\_\_\_\_ plichi contenenti le offerte;
- 3) che è risultata aggiudicataria dell'appalto la società (*nominativo* \_\_\_\_\_), che ha offerto uno sconto del (% \_\_\_\_\_);
- 4) che in data \_\_\_\_\_, la Stazione Appaltante il RUP ha completato, con esito positivo, la verifica della documentazione a comprova dei requisiti dichiarati;
- 5) che in data \_\_\_\_\_, il Direttore Generale ha disposto l'aggiudicazione definitiva in favore dell'Appaltatore;
- 6) che la Stazione Appaltante ha provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5 del D. Lgs n. 163/2006;
- 7) che in funzione della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore ha presentato entro il termine previsto nei documenti di gara:
  - la cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto;





- le polizze RTC e RCO previste nel disciplinare di gara.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

### ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende \_\_\_\_\_;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli come in epigrafe identificata;
- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Disciplinare**: si intende il Disciplinare Tecnico consegnato in sede di gara;
- per **Direttore dell'esecuzione del contratto** si intende \_\_\_\_\_;
- per **Responsabile del Procedimento** si intende \_\_\_\_\_;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

### ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di effettuare il servizio di assistenza degli pneumatici in dotazione degli automezzi appartenenti al parco veicolare di ASIA. Le attività in cui si concretizza il servizio di assistenza sono tutte quelle indicate nel Disciplinare allegato al Contratto e dovranno essere garantite su tutto il territorio regionale.

2.2 La Stazione Appaltante, in prima battuta, effettua la richiesta di intervento telefonicamente, provvedendo a formalizzarla mediante invio di apposito fax all'Appaltatore.

### ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto in conformità alle modalità stabilite nel presente documento e nel Disciplinare.

In particolare l'Appaltatore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo:





- a) ad eseguire ciascun intervento di soccorso stradale entro e non oltre 60 minuti per le strade urbane ed entro e non oltre 90 minuti per quelle extraurbane, dalla richiesta telefonica della Stazione Appaltante;
- b) a gestire contemporaneamente fino a due richieste di intervento;
- c) ad osservare tutte le norme e le prescrizioni del vigente C.C.N.L di categoria, conseguentemente ad inquadrare e retribuire i propri dipendenti secondo quanto previsto da tale normativa e da quella legale, provvedendo altresì al regolare ed effettivo adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
- d) ad osservare tutte le disposizioni di legge in materia di igiene del lavoro nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- e) a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità risarcitoria connessa e/o derivante dall'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- f) ad osservare quanto previsto nel Codice Etico di ASIA e nel Codice di Comportamento di cui dichiara di aver preso conoscenza;
- g) a trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, entro il giorno 10 di ciascun mese a partire da quello successivo alla decorrenza, un report mensile in cui sono specificati il numero e la tipologia di servizi resi nel mese di riferimento;
- h) a nominare un Responsabile del servizio, quale referente della Stazione Appaltante nell'esecuzione del Contratto, di cui dovranno essere forniti il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail. Quest'ultimo rappresenta l'interlocutore della Stazione Appaltante al quale il Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve rivolgersi per impartire prescrizioni ed istruzioni sulle modalità di svolgimento delle prestazioni alle quali l'Appaltatore ed il personale impiegato devono attenersi;
- i) a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito in Tribunale del relativo ricorso;





- l) ad attenersi ad ogni altra disposizione vigente in materia in appalti pubblici;
- m) a segnalare *ad horas*, al Direttore dell'esecuzione ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio;
- n) presentarsi, se espressamente richiesto, entro 24 ore dalla richiesta, presso l'ufficio di ASIA indicato dal Direttore dell'esecuzione, a mezzo di un suo incaricato per ricevere comunicazioni che si rendessero necessarie.

#### **ARTICOLO 4 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO - RESPONSABILE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO**

4.1 Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs n. 163/2006 e degli articoli 300 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, la Stazione Appaltante ha affidato a \_\_\_\_\_ l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto con il compito di:

- a) provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto;
- b) assicurare la regolare esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che il servizio di assistenza pneumatici sia eseguito in conformità a quanto previsto nella documentazione di gara e nel Contratto;
- c) impartire prescrizioni ed istruzioni in ordine alla corretta esecuzione del servizio, a cui l'Appaltatore deve attenersi rispettando i termini e le modalità di adempimento fissati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nell'espletamento di tali funzioni, si avvale di propri collaboratori.

4.2 Le comunicazioni nei confronti dell'Appaltatore, per il tramite del responsabile del servizio, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o e-mail. Il responsabile è tenuto a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA**

5.1 La durata del contratto è fissata in 24 mesi decorrenti dalla data di inizio del servizio risultante da apposito verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto,





sottoscritto dalle Parti.

5.2 Sarà facoltà della Stazione Appaltante:

- a) esercitare il diritto di opzione ed estendere le prestazioni contrattuali dell'appalto per un periodo ulteriore di 12 mesi. In tali ipotesi l'Appaltatore è tenuto allo svolgimento delle prestazioni agli stessi patti e condizioni stabilite dal contratto.
- b) di prorogare alla scadenza del Contratto e successivamente alla pubblicazione del nuovo bando di gara, la durata del servizio appaltato nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e fino ad un massimo di 120 giorni (cosiddetta proroga tecnica). Anche in tal caso, l'Appaltatore si obbliga ad eseguire agli stessi patti e condizioni del Contratto.

#### **ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO, CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI**

6.1 La Stazione Appaltante corrisponderà all'Appaltatore un importo pari ad Euro \_\_\_\_\_, oltre IVA. Tale importo deve intendersi comprensivo dei costi per la sicurezza e per la manodopera sostenuti dall'Appaltatore, al netto di eventuali penali. In caso di superamento della distanza massima da coprire oltre il perimetro cittadino su strade extraurbane fissata in 30 Km di sola andata, ASIA corrisponderà alla affidataria del servizio € 0,50/Km. per la sola andata.

Il pagamento delle prestazioni oggetto del Contratto viene eseguito dalla Stazione Appaltante previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto della regolare esecuzione dei servizi di assistenza pneumatici espletati dall'Appaltatore. Quest'ultimo, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 3 lett. g), entro il giorno 10 di ciascun mese a partire da quello di decorrenza deve trasmettere, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto un report in cui sono specificati il numero e la tipologia di servizi resi nel mese di riferimento. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve emettere entro 30 giorni dalla ricezione del report trasmesso dall'Appaltatore, il certificato attestante la regolare esecuzione, sia in termini qualitativi che quantitativi, delle prestazioni rese nel mese di riferimento.





6.2 La fattura, da emettere con cadenza mensile, deve riportare il CIG di gara, obbligatorio ai fini del pagamento, e deve essere corredata dal certificato di regolare esecuzione delle prestazioni emesso dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il pagamento della fattura avviene a 60 giorni f.m. dalla presentazione della stessa da parte dell'Appaltatore e purché sia stata attestata la regolare esecuzione dei servizi espletati dall'Appaltatore nel mese di riferimento.

La fattura deve essere intestata ad A.S.I.A. - Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D 80146 NAPOLI, ed inviata a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it.

Il pagamento è inoltre subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla Legge 136/2010.

Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale della rata di saldo previa verifiche da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il pagamento del saldo è inoltre subordinato alle verifiche di legge (DURC, Equitalia ecc.).

#### ARTICOLO 7 - PENALI

7.1 La Stazione Appaltante si riserva di applicare:

- a) una penale di Euro 20,00 per i primi 30 minuti di ritardo nell'intervento di soccorso stradale rispetto ai tempi previsti dall'art. 3 lett. a) del Contratto;
- b) una penale di Euro 30,00 per ogni 30 minuti di ritardo, successivi ai primi, nell'intervento di soccorso stradale rispetto ai tempi previsti dall'art. 3 lett. a) del Contratto. In quest'ultimo caso, resta ferma la facoltà insindacabile della Stazione





Appaltante di richiedere ad altra impresa l'intervento di soccorso in danno dell'Appaltatore, cui sarà addebitato il maggior costo eventualmente emergente.

Tali penali non saranno applicate nel caso in cui le macchine interessate dall'intervento di soccorso stradale siano già state impegnate per i servizi richiesti dalla Stazione Appaltante in pari data e nello stesso orario.

7.2 La Stazione Appaltante si riserva di applicare:

- a) una penale di Euro 6,00 in caso di effettuazione parziale dello screening di cui al Disciplinare per ogni automezzo di grossa portata;
- b) una penale di Euro 4,00 in caso di effettuazione parziale dello screening di cui al Disciplinare per ogni automezzo di media portata;
- c) una penale di Euro 2,00 in caso di effettuazione parziale dello screening di cui al Disciplinare per ogni automezzo di piccola portata.

7.3 La Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale di Euro 3.000,00 nell'ipotesi in cui il numero complessivo degli automezzi per il quale non sia stato effettuato lo screening trimestrale **sia superiore al 50%** del totale degli automezzi di GP, MP e PP. In tal caso la verifica sarà considerata come non effettuata.

7.4 Resta inteso che la Stazione Appaltante ha diritto, ai sensi dell'art. 1382 Cod. Civ., al risarcimento del maggior danno subito a causa della mancata o inesatta esecuzione del servizio. Nel maggior danno va ricompreso l'eventuale costo sostenuto dalla Stazione Appaltante qualora abbia fatto ricorso a soggetti terzi per lo svolgimento del servizio o abbia dovuto sostituire l'automezzo non tempestivamente consegnato.

7.5 Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali di cui alle precedenti lettere, verranno contestate all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro il termine di 5 giorni da quando si è verificato l'inadempimento. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a





giudizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

#### 7.6 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle rate di acconto e dalla rata di saldo, a propria discrezionale scelta, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

### **ARTICOLO 8- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

8.1 La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., dandone comunicazione scritta all'Appaltatore mediante lettera trasmessa a mezzo raccomandata o pec, nei seguenti casi:

- a. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
- b. nel caso di subappalto abusivo e violazione degli obblighi di cui al successivo art. 10 sul subappalto;
- c. qualora l'applicazione delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010;
- d. qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia;
- e. nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- f. sospensione delle prestazioni contrattuali o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;





g. violazione di quanto previsto dal Contratto in materia di divieto di cessione del credito e del Contratto;

h. qualora l'Appaltatore non ottemperi, per due volte, alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

La risoluzione ha effetto dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

#### **Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.**

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il Contratto si intende risolto di diritto.

#### **Effetti della risoluzione del Contratto ex artt. 1454 e 1456 Cod. Civ.**

In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno subito.

### **ARTICOLO 9 - RECESSO**

9.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 135/2012 (di conversione del Decreto legge n. 95/2012), la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso di 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non eseguite nel caso in cui tenuto conto anche dell'importo





dovuto per le prestazioni non eseguite, i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1 della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del Contratto siano migliorativi rispetto a quelli stipulati del Contratto e allorquando l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A..

9.2 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal Contratto previo preavviso di 30 giorni, fermo restando il diritto dell'Appaltatore al pagamento dei servizi resi a regola d'arte, sino al momento in cui il recesso avrà efficacia ed al rimborso delle spese sostenute e dimostrate in funzione dell'esecuzione del Contratto. Resta inteso che l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ.

#### **ARTICOLO 10 - REVISIONE PREZZI**

In caso di incremento del parco veicolare di cui al Disciplinare tecnico in misura superiore al 10%, verranno riconosciuti i seguenti adeguamenti sul canone mensile:

€ 10,00 per ogni automezzo di cui all'art. 1 lett. a) del Disciplinare tecnico;

€ 6,00 per ogni automezzo di cui all'art. 1 lett. b) del Disciplinare tecnico;

€ 4,00 per ogni automezzo di cui all'art. 1 lett. c) del Disciplinare tecnico.

#### **ARTICOLO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

10.1 Ai sensi dell'art.118, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, l'Appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, che ricorrerà al subappalto per le seguenti prestazioni:

a. \_\_\_\_\_

b. \_\_\_\_\_

10.2 L'Appaltatore, nel chiedere l'autorizzazione al subappalto, deve allegare alla copia autenticata del contratto, anche la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Nel caso di RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascun soggetto che compone l'RTI.





10.3 L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore o del cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. In caso di controversia insorta tra l'Appaltatore e i subappaltatori o cottimisti e fino alla risoluzione della stessa, la Stazione Appaltante potrà anche operare a garanzia in corrispondente detrazione sui successivi pagamenti in acconto o sulla rata di saldo dovuti all'Appaltatore, senza che lo stesso possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta. L'Appaltatore prende atto, altresì, che il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presente clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

10.4 L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

#### **ARTICOLO 11 - CAUZIONE DEFINITIVA**

11.1 L'Appaltatore (*ha prodotto*) la cauzione definitiva, di cui all'articolo 113 del D. Lgs n. 163/2006, sotto forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa con la formula "a prima richiesta", per un importo pari a \_\_\_\_\_ [*da determinare in base al ribasso in sede di gara*] di quello contrattuale (fermo restando quanto previsto dall'art. 40, comma 7, del D. Lgs n. 163/2006). Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del Cod. Civ, la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta da parte della Stazione Appaltante, e l'espressa rinuncia ad





avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 Cod. Civ. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia dalla data di stipula del Contratto fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ed è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dall'Appaltatore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

11.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

11.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

## **ARTICOLO 12 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE**

12.1 Tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, da





qualunque causa determinati, sono a carico dell'Appaltatore che si obbliga a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità conseguente.

A tal fine, l'Appaltatore ed il relativo Centro di assistenza sono obbligati a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a cose e a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore e del Centro di assistenza.

La polizza, o eventuale appendice alla stessa, deve essere stipulata con compagnia assicuratrice e deve ottenere la preventiva approvazione della Stazione Appaltante.

La polizza deve riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO non devono essere inferiori ad Euro 1.500.000,00, per ogni evento dannoso.

12.2 La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Appaltatore oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza.

12.3 Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'azienda appaltatrice/aggiudicataria sia del Centro di assistenza. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

12.4 La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato finale di conformità.





### ARTICOLO 13 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI

13.1 Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

13.2 I pagamenti eseguiti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

13.3 Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

### ARTICOLO 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

14.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal Contratto. Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 163/2006, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione ai soli servizi di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, mediante il rilascio di apposito certificato confermato dal RUP, a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata





autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;

c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG.

d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica delle cessione stessa.

14.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione delle cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore.

14.3 E' fatto divieto di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **ARTICOLO 15 - ESECUZIONE IN DANNO**

15.1 Qualora l'Appaltatore non esegua le prestazioni formalmente richieste dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dei suoi collaboratori, quest'ultima si riserva di avvalersi di un altro operatore economico per l'espletamento di tali prestazioni, con addebito delle spese all'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

16.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:

---





Nonché: le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i: \_\_\_\_\_

oppure in alternativa si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. Le fatture dovranno essere emesse con il estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del CIG relativo al Lotto.

16.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

16.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

16.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura -ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO**

17.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

17.2 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del DUVRI consegnato in sede di gara.

#### **ARTICOLO 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

18.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge





domicilio in\_\_\_\_\_ . Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni ore dall'avvenuto cambiamento.

18.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

#### **ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

#### **ARTICOLO 20 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità". In caso contrario, si applicheranno le sanzioni ivi previste. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, durante l'esecuzione del Contratto, ivi comprese le variazioni relative ad eventuali subappaltatori o fornitori.

#### **ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE**

21.1 Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via transattiva o bonaria ai sensi degli articoli 239 e 240 del D. Lgs n. 163/2006.

21.2 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

#### **ARTICOLO 22 - DOCUMENTI**

22.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- a) Disciplinare Tecnico;





- b) Documenti sulla sicurezza;
- c) Offerta presentata dall'Appaltatore.

### ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI

23.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

23.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

23.3 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

D. Lgs. n. 163/2006 e smi; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile; D. Lgs. n. 81/2008 e smi; Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Napoli,

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 21 (Foro competente) del Contratto.

